

COMUNE DI MADESIMO
Provincia di Sondrio

*Regolamento Comunale per la partecipazione dei
cittadini e per i Referendum*

(APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 26/4/2004)

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ E CONTENUTI

ART. 2 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO II - ASSEMBLEE PUBBLICHE - FORUM DEI CITTADINI

ART. 3- FINALITÀ

ART. 4 - CONVOCAZIONE - INIZIATIVA E MODALITÀ

ART. 5 - ASSEMBLEE - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE - CONCLUSIONI

CAPO III - RICERCHE E SONDAGGI PRESSO LA POPOLAZIONE

ART. 6 - FINALITÀ E METODI

ART. 7 - CONSULTAZIONE - ESITO - UTILIZZAZIONE

CAPO IV -CONSULTE DI SETTORE

ART. 8 - MODALITÀ RELATIVE

CAPO V - DIRITTO DI PETIZIONE ED ISTANZA

ART. 9 - DEFINIZIONI

ART. 10 - CRITERI DI SOTTOSCRIZIONE

CAPO VI - REFERENDUM COMUNALI

TITOLO I RICHIESTA DI REFERENDUM

ART. 11 INIZIATIVA

ART. 12 OGGETTO ED ESCLUSIONI

ART. 13 RACCOLTA DELLE FIRME E DEPOSITO DELLA RICHIESTA

ART. 14 AMMISSIBILITÀ E COMMISSIONE TECNICA

ART. 15 REVOCA DEL REFERENDUM

ART. 16 EFFETTI DEL REFERENDUM

ART. 17 RICHIESTA DI SEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 18 PROMOZIONE DEL REFERENDUM

ART. 19 ESAME DI AMMISSIBILITÀ

ART. 20 VERBALE DI AMMISSIBILITÀ

ART. 21 RACCOLTA DELLE FIRME

ART. 22 RICHIESTA DI REFERENDUM E MODALITÀ DI APPOSIZIONE DELLE FIRME

ART. 23 DEPOSITO FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

ART. 24 VERIFICA REGOLARITÀ

TITOLO II SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

ART. 25 INDIZIONE DEL REFERENDUM

ART. 26 CONCENTRAZIONE DI ISTANZE REFERENDARIE

ART. 27 PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM

ART. 28 DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

ART. 29 UFFICIO DI SEZIONE

ART. 30 OPERAZIONI DI VOTO

ART. 31 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

ART. 32 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

ART. 33 RECLAMI

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34 DISPOSIZIONI APPLICABILI

ART. 35 SPESE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione previste dalla legge e dallo Statuto.
2. Nel Regolamento gli istituti di partecipazione dei cittadini sono stati ordinati ciascuno in forma autonoma, senza far venir meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire la finalità di promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.
3. Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale, attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente Regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.
4. Ai fini dell'interpretazione delle norme regolamentari si fa riferimento all'art. 12 delle "disposizioni sulla legge in generale" del vigente codice civile.

Art. 2 - Istituti di partecipazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dal Titolo III dello Statuto la partecipazione dei cittadini, relativa alla Amministrazione Comunale e assicurata dai seguenti istituti:
 - Forum dei cittadini (Assemblee pubbliche) (Art. 33 Statuto);
 - Ricerche e sondaggi presso la popolazione (art. 34 Statuto)
 - Consulte di settore (Art. 35 Statuto)
 - Diritto di petizione ed istanza (Art. 37-38 Statuto);
 - Referendum comunali (Artt. 39-42 Statuto).
2. I cittadini comunitari, iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune, istituite ai fini del voto per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda l'esercizio degli istituti di partecipazione previsti nel presente Regolamento. Gli stranieri maggiorenni, con residenza anagrafica nel comune di Madesimo da almeno cinque anni, sono equiparati ai cittadini italiani per tutti gli istituti che non comportino l'iscrizione alle liste elettorali (Capi II, III, IV, V).

Capo II - ASSEMBLEE PUBBLICHE - FORUM DEI CITTADINI

Art. 3- Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, definite "forum dei cittadini", ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.
2. In particolare, costituiscono oggetto delle assemblee pubbliche:
 - l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
 - la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
 - lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
 - altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra Amministrazione e cittadini.

Art. 4 - Convocazione - Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta. I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale, possono essere a carattere periodico o convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:
 - manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;
 - pubblicizzazione sul sito internet del Comune.
4. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 17 della Costituzione. I promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione. L'invito è recapitato al Comune almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la riunione.
5. Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma, i promotori possono richiedere alla Giunta comunale la concessione in uso gratuito del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli di cui il Comune ha la disponibilità.
6. La Giunta, accertata previamente la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dal precedente art. 3, provvede ad autorizzare l'uso del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno e l'orario indicato, stabilendo eventuali condizioni e cautele per tale uso.

Art. 5 - Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
2. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta.
3. Le conclusioni dell'assemblea possono essere espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il Presidente provvede a trasmettere copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.
4. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo che ha promosso l'assemblea, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.
5. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'Amministrazione comunale, possono concludere i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e le illustrazioni al Sindaco.
6. Il Sindaco incarica il Segretario di disporre l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto, nel più breve tempo, a mezzo degli uffici comunali competenti; conclusa l'istruttoria provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo comunale competente.

Capo III – RICERCHE E SONDAGGI PRESSO LA POPOLAZIONE

Art. 6 - Finalità e metodi

1. L'amministrazione comunale, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio, al fine di indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.
2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa, nonché il termine entro cui dovranno concludersi le operazioni di scrutinio, sono approvati dalla Giunta comunale che dispone il relativo impegno di spesa.
3. La consultazione può anche essere limitata a particolari fasce dei cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue.
4. L'unità organizzativa comunale incaricata di effettuare la consultazione provvede alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio comunale si è proposto indicando la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso sarà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento.
5. In alternativa od in aggiunta all'utilizzo dei questionari cartacei, la Giunta potrà prevedere anche la raccolta di pareri tramite il "forum" presente sul sito internet del Comune.

Art. 7 - Consultazione - Esito – Utilizzazione

1. L'unità organizzativa comunale di cui all'articolo precedente provvede ad inoltrare alla Giunta comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. Il Sindaco rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con manifesti e con i mezzi di informazione ritenuti più opportuni.
3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali degli organi comunali.

Capo IV –CONSULTE DI SETTORE

Art. 8 - Modalità relative

1. Il consiglio comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività, consulte permanenti con la finalità di fornire all'amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'ente.
2. Sono chiamati a far parte delle consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.
3. Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.
4. Nel caso di cui al comma 1 il Sindaco convoca le Associazioni interessate e concorda con le stesse le modalità di svolgimento dei lavori della consulta.

5. Alle Associazioni interessate deve essere assicurata la messa a disposizione dell'eventuale materiale o documentazione riguardante i problemi oggetto delle riunioni.

6. Le Associazioni operanti nel territorio del Comune potranno avanzare al Consiglio comunale, per il tramite del Sindaco, richiesta di istituzione di una o più Consulte permanenti, specificando la proposta con quanto previsto al comma 1. La richiesta dovrà essere esaminata dal Consiglio nel primo consiglio utile.

CAPO V - DIRITTO DI PETIZIONE ED ISTANZA

Art. 9 – Definizioni

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta diretta al Sindaco, contenente sollecitazioni, considerazioni, inviti rivolti ad evidenziare determinate esigenze per migliore tutela degli interessi collettivi.

2. La petizione rappresenta la formale richiesta scritta rivolta al Sindaco sottoscritta da un congruo numero cittadini e/o da associazioni, per esporre necessità collettive e richiedere l'adozione di adeguati provvedimenti amministrativi.

Art. 10 - Criteri di sottoscrizione

1. Le petizioni e le istanze dovranno essere sottoscritte nel seguente modo:

- Dai cittadini con cognome - nome - residenza;
- Dalle organizzazioni con la firma del legale rappresentante.

2. Gli atti conseguenti dell'Amministrazione sono indicati nello Statuto e nel Regolamento consiliare.

CAPO VI - REFERENDUM COMUNALI

TITOLO I

RICHIESTA DI REFERENDUM

Art. 11

Iniziativa

1. Sono ammessi referendum consultivi, propositivi e abrogativi, esclusivamente su materie di competenza comunale.

2. I Referendum sono indetti dal Sindaco, anche di propria iniziativa nel caso di referendum consultivo, o, negli altri casi, su proposta di sei consiglieri comunali o di un decimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Ai fini di cui al comma 2, si considerano le liste elettorali del Comune, ivi comprese le liste elettorali aggiunte per i cittadini dell'Unione Europea, istituite ai fini del voto per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

Art. 12

Oggetto ed esclusioni

1. I referendum propositivi e consultivi possono essere indetti in merito a programmi, piani, progetti, interventi, singoli atti amministrativi ed ogni altro argomento.

2. I referendum abrogativi possono essere indetti su atti e provvedimenti amministrativi di carattere generale ed astratto che rivestano aspetti di interesse pubblico generale.

3. Sono escluse dalla consultazione referendaria di cui al precedente comma le materie relative a:

- imposte, tasse, tributi ed in genere tutto l'ambito impositivo, fiscale e tariffario ;
 - bilancio preventivo e consuntivo;
 - elezioni, designazioni, nomine e revoche;
 - mera esecuzione di norme statali o regionali;
 - espropriazioni per pubblica utilità;
 - - questioni sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendano possibile l'espletamento del referendum
 - piani urbanistici.
4. Non sono ammessi referendum abrogativi, il cui effetto comporti una situazione di contrasto dell'ordinamento comunale con norme e principi costituzionali o con norme sancite da leggi statali o regionali.
5. E' altresì esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo oggetto, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla prima consultazione.

Art. 13

Raccolta delle firme e deposito della richiesta

1. Gli articoli 21, 22, e 23 del presente regolamento disciplinano le modalità per la raccolta delle firme.
2. La richiesta di referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e con le firme dei proponenti, presso il Segretario comunale che ne rilascia ricevuta.
3. Il quesito sottoposto a referendum deve, di regola, essere unico e deve essere formulato con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità.
4. Prima dell'inizio della raccolta delle firme, la Commissione Tecnica dovrà esprimere la propria valutazione sull'ammissibilità del quesito.
5. I proponenti possono avvalersi della collaborazione delle strutture burocratiche del Comune per la più appropriata formulazione del quesito referendario e per le operazioni di raccolta delle firme.

Art. 14

Ammissibilità e Commissione Tecnica

1. Sull'ammissibilità del referendum decide una Commissione Tecnica composta dal Segretario comunale, dal Giudice di pace e dal Difensore civico comunale (ove istituito) o, in alternativa al difensore civico comunale, dal Revisore dei conti.
2. Nel caso uno o più membri fra quelli di cui al comma 1 non possano o non intendano far parte della Commissione Tecnica, la Giunta surrognerà il o i componenti mancanti, scegliendoli fra: il difensore civico provinciale, difensore civico regionale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali.
3. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
 - ammissibilità della materia (da svolgersi prima dell'inizio della raccolta delle firme);
 - riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito (da svolgersi prima dell'inizio della raccolta delle firme);
 - verifica sulla regolarità della presentazione, da parte del prescritto numero di elettori o di

Consiglieri e delle relative firme.

4. E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito. I giudizi di cui al comma 3 devono essere espressi, rispettivamente, entro trenta giorni dal deposito della proposta ed entro trenta giorni dal deposito delle firme.

Art. 15

Revoca del referendum

1. Previo parere favorevole della Commissione Tecnica, di cui all'art. 14 comma 1, il Sindaco revoca il referendum già indetto se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.

2. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

Art. 16

Effetti del referendum

1. Ove il quesito referendario consultivo o propositivo ottenga il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti validi ed abbia partecipato alla consultazione almeno il 30% degli aventi diritto, il Sindaco lo sottopone alla deliberazione del competente organo che deve provvedere entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.

2. Qualora l'organo preposto ritenga di non conformarsi alle risultanze del referendum, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, contenente ampia e analitica motivazione.

3. In caso di referendum abrogativo, qualora questo ottenga il voto favorevole della maggioranza dei voti validi ed abbiano partecipato alla consultazione almeno la maggioranza degli aventi diritto, Il Sindaco, con proprio provvedimento da emanare immediatamente, dichiara l'avvenuta abrogazione - caducazione dell'atto o della norma oggetto di referendum.

4. L'abrogazione ha effetto dal sessantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione, nonché per disciplinare, ove necessario, i rapporti instaurati nella vigenza del provvedimento abrogato.

Art. 17

Richiesta di sei consiglieri comunali

1. Qualora la richiesta prevista dall'art. 11 sia effettuata da sei consiglieri comunali in carica, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario comunale, il quale attesta al tempo stesso attesta che essi sono consiglieri in carica.

2. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di almeno due delegati, scelti tra i richiedenti, che depositano la richiesta presso il Segretario comunale.

3. Del deposito si dà atto mediante verbale nel quale va specificato il giorno e l'ora del deposito.

Art. 18

Promozione del referendum

1. Al fine di raccogliere le firme di un decimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune necessarie a promuovere il referendum, i promotori della raccolta, in un numero non inferiore a 5, devono presentarsi con la richiesta presso l'ufficio del Segretario comunale che ne dà atto con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito e la nomina di almeno due delegati, scelti tra i promotori.
2. Il requisito di iscrizione nelle liste elettorali è accertato d'ufficio per tutti i promotori della raccolta.

Art. 19

Esame di ammissibilità

1. La Commissione Tecnica di cui all'art. 14 decide, con verbale sull'ammissibilità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Essa contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, la Commissione ritiene ammissibile la richiesta, la ammette.
2. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare alla Commissione che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data del provvedimento di contestazione. Entro i successivi 5 giorni la Commissione tecnica si pronuncia definitivamente sull'ammissione della richiesta.
3. Nel caso in cui un referendum abrogativo dichiarato ammissibile, sia promosso da un numero di cittadini aventi diritto non inferiore al 35% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, la Commissione tecnica trasmette immediatamente al Sindaco la comunicazione di avvenuta ammissione, al fine di verificare se il referendum riguardi un atto dell'amministrazione che non sia stato ancora eseguito, o che abbia esecuzione continuata o differita, e, di conseguenza, la necessità di prendere atto, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, del fatto che l'indizione del referendum avrà efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione e di adottare gli eventuali provvedimenti necessari per il regolare funzionamento dell'attività dell'Ente.

Art. 20

Verbale di ammissibilità

1. Il verbale che decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum è immediatamente comunicato al Sindaco. Esso deve essere notificato, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei consiglieri richiedenti, oppure dei promotori.

Art. 21

Raccolta delle firme

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata, a stampa, la dichiarazione della richiesta di referendum con ben evidenziato il quesito da sottoporre al voto.
2. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori o dei loro delegati, alla segreteria comunale.
3. Il funzionario preposto appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro tre giorni dalla presentazione.

Art. 22

Richiesta di referendum e modalità di apposizione delle firme

1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.
2. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita del sottoscrittore nonché l'indicazione del numero di Carta d'Identità valida e la controfirma di colui che riceve la firma stessa.
3. Colui che raccoglie le firme e provvede alla controfirma, sul retro di ogni singolo foglio, appone idonea dichiarazione in cui si assume la responsabilità ad ogni effetto di legge, riguardo l'autenticità della firma stessa.
4. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'Ufficiale elettorale del Comune stesso.

Art. 23

Deposito firme dei sottoscrittori

1. Il deposito presso il Segretario comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'art. 11, ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio da parte dei presentatori.
3. Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 24

Verifica regolarità

1. La Commissione Tecnica entro 15 giorni dal deposito verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme e si esprime definitivamente sulla ammissibilità del referendum.

TITOLO II

SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

Art. 25

Indizione del referendum

1. Le dichiarazioni di ammissibilità delle richieste di referendum da parte della Commissione Tecnica, di cui all'art. 24, devono essere trasmesse tempestivamente al Sindaco ai fini di cui al presente articolo.
2. Ricevuta comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum, il Sindaco con ordinanza da emanarsi entro il 31 gennaio, indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una data compresa fra il 1° maggio ed il 30 giugno.
3. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse e pervenute al Sindaco fino al 15 gennaio. Se il Sindaco riceve la comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum dopo il 15 gennaio e non oltre il 15 luglio, con ordinanza da emanarsi entro il 31 luglio indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una data compresa fra il 15 settembre ed il 30 novembre.
4. L'ordinanza del Sindaco deve indicare la data di svolgimento della consultazione ai sensi del 2° e 3° comma ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

5. L'ordinanza è pubblicata senza ritardo all'albo pretorio e si dovrà inoltre dare notizia dell'ordinanza di indizione mediante manifesti da affiggersi almeno 40 giorni prima della data stabilita per la votazione.

6. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali, né durante gli ultimi dodici mesi del mandato amministrativo.

7. La consultazione referendaria non potrà essere indetta più di una volta l'anno, ed i quesiti già sottoposti a referendum non potranno essere riproposti prima che siano trascorsi tre anni dalla precedente consultazione.

Art. 26

Concentrazione di istanze referendarie

1. Con l'ordinanza di indizione del referendum, prevista dall'articolo precedente, il Sindaco sentita la Commissione Tecnica di cui all'art. 14 ed i promotori dei referendum, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

Art. 27

Periodi di sospensione del referendum

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:

- nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
- in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale.

Art. 28

Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Art. 29

Ufficio di sezione

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto di un Presidente e di due scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e l'altro di Segretario.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi rappresentati in Consiglio Comunale e dei promotori del referendum.

3. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato

da notaio o dal Segretario Comunale, da parte del capogruppo consiliare oppure da parte dei promotori del referendum, da presentarsi al Presidente del seggio entro il giorno antecedente la consultazione.

4. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 7 del giorno fissato per le votazioni.

Art. 30

Operazioni di voto

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono prodotte dal Comune stesso tramite tipografia di fiducia.

2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

3. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.

4. Le operazioni di voto hanno inizio dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione nella domenica fissata nell'ordinanza di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore venti del giorno stesso.

Art. 31

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del Sindaco di indizione del referendum.

3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 32

Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'ufficio comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

2. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso l'ufficio stesso e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'Ufficiale Elettorale.

3. I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso l'Ufficiale Elettorale.

4. L'Ufficiale Elettorale, appena pervenuti i verbali e i relativi allegati, procede pubblicamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.

5. I risultati sono proclamati dall'Ufficiale Elettorale. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria comunale e l'altro è trasmesso al Sindaco.

Art. 33
Reclami

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'Ufficio Comunale per il referendum ed all'Ufficiale Elettorale, decide la Commissione Tecnica in pubblica adunanza.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34
Disposizioni applicabili

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ad esso dovranno fare riferimento gli organi del Comune nell'assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento dell'istituto referendario.
3. In particolare per:
 - la convocazione dei comizi elettorali;
 - l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
 - le modalità di consegna al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
 - le modalità di restituzione dello stesso;
 - la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
 - la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione;
 - la propaganda elettorale.

Art. 35
Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26 aprile 2004, pubblicata all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi dal 29 aprile 2004 al 13 maggio 2004, senza opposizioni o reclami.

Il Regolamento è stato ripubblicato per la durata di quindici giorni consecutivi dal 19 maggio 2004 al 3 giugno 2004, ai sensi dell'art. 65, sesto comma, del vigente Statuto comunale ed è entrato in vigore, dopo tale ripubblicazione, a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del nuovo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 26 aprile 2004 e pertanto dal 20 giugno 2004.

Dalla Residenza Municipale, addì 21 giugno 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE